



Conclusioni dell'avvocato generale alla Corte

Athanasios Rantos

nelle cause C-358/24 | Varo Energy Belgium e a., C-533/24 | Vermilion Energy Ireland e a., C-153/25 | Acea Produzione e a.

Comunicato stampa n. 153/26

Lussemburgo, 22 ottobre 2026

Avvocato generale Rantos: il contributo di solidarietà temporaneo sugli utili eccedenti delle imprese del settore energetico, istituito in risposta alla crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina, è conforme al diritto dell'Unione

Nel 2022, per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia provocato dalla guerra in Ucraina, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un regolamento che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo sugli utili straordinari realizzati nel 2022 e nel 2023 dalle imprese dei settori del petrolio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, a condizione che tali utili superino del 20% la media degli utili imponibili dei quattro esercizi precedenti ¹.

Gli Stati membri potevano adottare misure nazionali equivalenti, purché garantissero ricavi comparabili. Le risorse raccolte erano destinate ad attenuare gli effetti della crisi energetica sulle famiglie, sulle imprese e sull'economia.

In tale contesto, le Corti costituzionali italiana e belga, nonché l'Alta Corte irlandese, hanno chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità del regolamento e di chiarirne talune disposizioni, al fine di consentire loro di valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione delle misure nazionali contestate dinanzi ad esse.

La Corte costituzionale italiana chiede, in particolare, se il contributo possa essere esteso a operatori non espressamente contemplati dal regolamento, come le imprese che commercializzano o distribuiscono energia, alcune delle quali erano già soggette a un tetto sui ricavi nel 2022.

La Corte costituzionale belga si interroga, dal canto suo, sulla validità del regolamento alla luce della sua base giuridica ², nonché sulla possibilità per gli Stati membri di estendere o di modificare l'ambito delle imprese assoggettate al contributo. Solleva anche questioni relative alla compatibilità con i Trattati tanto del regolamento europeo in questione quanto della normativa nazionale che ne deriva, in particolare alla luce del divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente, nonché delle norme in materia di aiuti di Stato.

Infine, l'Alta Corte irlandese si interroga sulla base giuridica del regolamento e sulla sua conformità al principio di proporzionalità. Solleva anche questioni relative al rispetto dei principi di certezza del diritto e di irretroattività, nonché del diritto di proprietà e della libertà d'impresa, sia da parte del regolamento sia da parte delle misure nazionali.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Athanasios Rantos ritiene che il regolamento europeo, nonché le misure nazionali che ne derivano, rimangono legittimi in ragione del loro carattere eccezionale e temporaneo.

In primo luogo, l'avvocato generale considera che l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE costituisce una base giuridica valida per l'adozione del regolamento in questione. Le disposizioni pertinenti di tale regolamento, relative al contributo di solidarietà temporaneo, rispondono ai requisiti derivanti dall'articolo 122 TFUE. Il contributo di solidarietà è infatti una misura economica urgente, temporanea e proporzionata, destinata ad attenuare gli effetti della crisi energetica per le imprese e i consumatori, attraverso uno sforzo coordinato degli Stati membri, conformemente al principio di solidarietà. Dato che tale contributo non rientra in un'armonizzazione fiscale, non è richiesta l'unanimità del Consiglio ³.

In secondo luogo, l'avvocato generale constata che, sebbene **gli Stati dispongano di un margine di discrezionalità** per

definire le misure assimilate al contributo di solidarietà temporaneo, essi non sono tuttavia liberi, in linea di principio, di modificare le categorie di persone tenute a tale contributo. Tale restrizione non impedisce tuttavia agli Stati membri, nell'ambito delle loro competenze fiscali, **di estendere il contributo ad altre entità**, in particolare quelle che hanno beneficiato di profitti energetici straordinari a causa delle specificità del loro mercato dell'energia, a condizione che l'onere complessivo e gli obiettivi delle misure nazionali restino equivalenti a quelli della normativa europea.

Inoltre, è possibile limitare l'ambito di applicazione *ratione personae* previsto dalla norma dell'Unione qualora i soggetti interessati non intervengano nel contesto del sistema economico nazionale. Inoltre, il fatto che alcune di queste entità siano già state soggette a un meccanismo che prevede un tetto sui ricavi non costituisce, in linea di principio, un ostacolo all'applicazione del contributo di solidarietà temporaneo.

In terzo luogo, il carattere eccezionale e temporaneo del contributo di solidarietà temporaneo previsto dalla normativa dell'Unione, introdotto durante l'esercizio fiscale 2022, **esclude che esso sia** qualificato come misura **retroattiva o contraria ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento**. Infatti, non si applica a fatti già completamente compiuti e non modifica in modo permanente il regime di tassazione delle imprese del settore energetico ⁴. **Inoltre, tale contributo non mette in discussione il diritto di proprietà né la libertà d'impresa** ⁵. Infatti, le restrizioni che gravano su tali diritti sono legittime in quanto si fondano su una base normativa precisa, sono conformi agli obiettivi di interesse generale e al principio di proporzionalità, nonché per il fatto che sono temporanee e **riguardano soltanto i ricavi straordinari delle imprese** ⁶.

In quarto luogo, il contributo di solidarietà temporaneo non è interessato dal divieto relativo ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente ⁷, che riguarda solo le tasse gravanti sul prodotto in caso di attraversamento di una frontiera. Al contrario, tale contributo si applica in modo uniforme sia ai prodotti di origine nazionale sia ai prodotti di origine estera. Inoltre, un trattamento differenziato dei diversi prodotti petroliferi, previsto a livello nazionale e che comporta una differenziazione dei soggetti passivi di detto contributo, **non viola il principio del divieto di imposizioni interne discriminatorie** ⁸, poiché si basa su criteri oggettivi.

In quinto luogo, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal contributo di solidarietà temporaneo, vale a dire istituire un meccanismo eccezionale nell'ambito della crisi energetica e mirare alle imprese che hanno registrato profitti straordinari, **la restrizione a taluni operatori**, fondata su criteri oggettivi e riguardante le imprese più importanti in termini di quote di mercato, **non costituisce una differenza di trattamento selettiva**. Di conseguenza, essa **non costituisce un aiuto di Stato** ⁹.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sui fascicoli delle cause.

Il testo integrale delle conclusioni ([C-358/24](#), [C-533/24](#), [C-153/25](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» nonché su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Articoli 14 e seguenti del [regolamento \(UE\) 2022/1854](#) del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia.

² Si tratta dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

³ Come sarebbe invece previsto nell'ambito dell'articolo 115 TFUE, che costituisce la base giuridica dell'armonizzazione delle imposte dirette.

⁴ Per quanto riguarda le normative nazionali introdotte nel 2023, il fatto di riguardare ricavi straordinari esclude qualsiasi violazione del principio del legittimo affidamento, garantendo così la legittimità di una norma retroattiva.

⁵ Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁶ Per quanto riguarda le misure nazionali, l'aliquota fiscale applicata ai profitti straordinari non sembra avere, di per sé, natura confiscatoria. Inoltre, il divieto di utilizzare le perdite fiscali degli anni precedenti per ridurre il contributo di solidarietà temporaneo non incide nemmeno sulla legittimità di quest'ultimo, in quanto queste stesse perdite possono essere imputate nell'ambito delle imposte ordinarie.

⁷ Articolo 30 TFUE.

⁸ Articolo 110 TFUE.

⁹ Articolo 107, paragrafo 1, e articolo 108, paragrafo 3, TFUE.